



Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione UIPA, Unione Italiana Dei Portieri D'Albergo - LE CHIAVI D'ORO - LES CLEFS D'OR

Il giorno 2 luglio 2025 alle ore _11.30_, presso il Grand Hotel Oriente - via A. Diaz, n. 44 Napoli, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione UIPA, Unione Italiana Dei Portieri D'Albergo LE CHIAVI D'ORO - LES CLEFS D'OR, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello statuto associativo.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Vittorio Talvacchia il quale chiama a fungere da segretario Antonio Desiderio, che accetta.

Il presidente constatata la presenza di tutte e sei le associazioni regionali socie che partecipano e votano attraverso i loro 20 rappresentanti (n. 10 di questi presenti in proprio e n. 10 presenti per delega).

1. Balitro Nicola - Presidente Lombarda (Vota)
2. Padoan Andrea - Presidente Triveneta (Vota)
3. Pecoraro Adriano - Presidente Toscana (Vota)
4. Sardo Alexandra - Presidente Romana (Vota)
5. Desiderio Gianluca - Presidente Campania (Vota)
6. Albrizzi Alvise - Delegato Triveneta (Vota)
7. Passarella Nicholas - Delegato Triveneta (Vota) delega Andrea Padoan
8. Maso Alessandro - Delegato Triveneta (Vota) delega Alvise Albrizzi
9. Imperoli Ilaria - Delegato Romana (Vota)
10. Lazar Adrian - Delegato Romana (Vota) delega Alexandra Sardo
11. Cusseddu Massimo - Delegato Sarda (Vota)
12. Colella Marco - Delegato Campania (Vota) delega Gianluca Desiderio
13. Iannotta Sergio - Delegato Toscana (Vota)
14. Bolcioni Marco - Delegato Toscana (Vota) delega Adriano Pecoraro
15. Pinducciu Annalisa - Presidente Sarda (Vota) delega Massimo Cusseddu
16. Sorgato Michael - Delegato Triveneta (Vota) delega Alvise Albrizzi
17. Caldiron Lorenzo - Delegato Triveneta (Vota)
18. Contino Mauro - Delegato Campania (Vota) delega Gianluca Desiderio
19. Buleu Lacri - Delegato Lombarda (Vota) delega Nicola Balitro
20. Magagnino Gianluca Delegato Lombarda (Vota) delega Nicola Balitro



Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, i componenti del consiglio direttivo UIPA n. 4

1. Talvacchia Vittorio – Presidente UIPA (No Voto)
2. Desiderio Antonio – Segretario Generale UIPA (No Voto)
3. Cioffi Giovanni – Tesoriere UIPA (No Voto)
4. Gallotta Berniero – Responsabile Formazione (No Voto)

Il presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il presidente introduce il punto posto all'ordine ricordando che la bozza del nuovo statuto oggi presentata e su cui è chiesto di esprimersi, è stata approvata all'unanimità dal consiglio direttivo riunito in data 11 giugno 25 a cui sono stati invitati anche i presidenti delle associazioni regionali e il Saggio Brunori Francesco, Past President e Onorario Barbarossa Federico e Socio Paonessa Michele. Presenti 8 membri del consiglio direttivo, su 9, aventi diritto al voto e 7 non aventi diritto al voto, gli aventi diritto al voto, all'unanimità approvano la bozza di statuto che è stata successivamente trasmessa alle associazioni regionali, ciascuna delle quali in assemblea, ne ha dato pubblicità fra i rispettivi soci. Tutte le assemblee regionali hanno dato parere favorevole alla bozza di statuto, così come risultante dai verbali conservati presso ciascuna associazione.

Il presidente dà quindi lettura completa della bozza di statuto proposta. I soci sono invitati a formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Il Presidente con il supporto di Sergio Iannotta ed il Segretario Generale, spiega il lavoro fatto e viene data lettura dello stesso nello specifico di tutti gli articoli con varie spiegazioni degli stessi, dopo ciò il Presidente chiede di votarlo per alzata di mano.

Si vota per alzata di mano.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n° 20 votanti, contrari 0, astenuti 0 .

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera. Si dà quindi mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12.50.

Il Segretario
Antonio Desiderio

Il Presidente
Vittorio Talvacchia

8003 N. 400
200, 00

16 LUG, 2025

P. IL DIRETTORE

Antonio Paonessa



STATUTO

UIPA - UNIONE ITALIANA DEI PORTIERI D'ALBERGO

"LE CHIAVI D'ORO" "LES CLEFS D'OR"

PREMESSA

Nel 1949 a Milano è stata costituita l'Associazione denominata "LE CHIAVI D'ORO Associazione professionale dei portieri degli alberghi". L'Associazione aveva durata fino al 31 dicembre 1999.

Nel 1952 è stata fondata la FIPA - Federazione Italiana Portieri d'Albergo "Le Chiavi d'Oro" con lo scopo di radunare tutte le sedi regionali, che a poco a poco si erano costituite. Anche la FIPA aveva durata fino al 31 dicembre 1999.

Il congresso nazionale FIPA del 3 dicembre 1999, proroga la durata della Federazione al 31 dicembre 2000.

Al congresso nazionale FIPA del 11 novembre 2000 viene presentato il nuovo statuto della Federazione, che sarà successivamente adottato con atto notarile il 18.01.2001. Con il nuovo statuto viene variata la denominazione della FIPA in "Le Chiavi D'Oro - Le Clefs D'Or - Unione Italiana dei portieri d'albergo".

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO, SEDE, DURATA, PRINCIPI REGOLATORI

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione "UIPA, Unione Italiana Dei Portieri D'Albergo LE CHIAVI D'ORO - LES CLEFS D'OR".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La UIPA è affiliata alla UICH: Union International des Concierges d'Hotels "LES CLEFS D'OR".

La denominazione dell'unione: "LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR" può essere utilizzata in entrambe le dizioni unitamente o anche solo una di esse. La denominazione ed il simbolo della UIPA, rappresentato da due chiavi d'oro incrociate con la scritta "Clefs d'Or" coniate dalla Gioielleria Bucherer è un marchio registrato internazionalmente dalla UICH e tutelato dall'Ordinamento Giuridico ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2569 e seguenti del codice civile.

La sede legale è ubicata a Firenze in Via Antonio Giacomini, 28. L'eventuale spostamento della sede non costituisce modifica allo statuto sociale, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata della UIPA è illimitata nel tempo.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del codice civile, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi stabiliti dal corrispondente organismo internazionale UICH. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'assemblea dei delegati può deliberare gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 - GLI SCOPI

La UIPA non ha scopo di lucro. La UIPA fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'unione si pone i seguenti scopi principali:

- Sostenere in Italia i fini istituzionali del corrispondente organismo internazionale UICH;
- Raggruppare, coordinare e sostenere l'attività delle associazioni regionali che si riconoscono nel presente statuto e ne condividono le finalità;
- Sviluppare, promuovere e valorizzare la professione del Concierge (Portiere d'albergo), con strumenti, mezzi e modalità, diversificati fra loro per raggiungere quante più persone possibili;
- Organizzare convegni, seminari e congressi inerenti la professione di Concierge (Portiere d'albergo);
- Promuovere, organizzare e gestire percorsi informativi, formativi e di specializzazione, finalizzati sia ad implementare le competenze proprie di quanti svolgono la professione di Concierge (Portiere d'albergo), sia a diffondere tali competenze acquisite con lo studio e il lavoro, ad altri (ad esempio a studenti o ad altri professionisti del turismo). Tali attività possono essere svolte dall'associazione anche in collaborazione con altre realtà, pubbliche e private;
- Pubblicare e distribuire prodotti editoriali inerenti, affini e connessi alla professione;
- Gestire siti web e altri canali di comunicazione, per la diffusione di informazioni, servizi, percorsi formativi;
- Favorire la socializzazione tra i propri soci, anche attraverso l'organizzazione di attività culturali e ricreative;
- Sostenere attraverso donazioni in natura o in denaro, persone che si trovano in difficoltà con particolare riferimento ai famigliari degli ex soci o persone colpite da calamità naturali. In quest'ultimo caso le donazioni potranno essere fatte anche per il tramite degli enti preposti alle raccolte di fondi straordinarie.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'unione potrà svolgere attività commerciali, sussidiarie e strumentali al sostentamento dell'attività sociale, purché in regola con le normative vigenti e non lesive dell'immagine della UIPA stessa.

Per il perseguimento delle proprie finalità la UIPA e le associazioni ad essa aderenti si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

ART. 3 - ASSOCIATI

Saranno ammesse in qualità di associate UIPA le Associazioni Regionali, senza scopo di lucro, che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale, che riconoscono il presente statuto e i regolamenti associativi di attuazione, ne condividano le finalità e che non abbiano nei propri atti costitutivi e statuti finalità contrastanti con essi.

Sono da considerarsi vincolanti gli articoli 3 e 4 del presente statuto.

Un'associazione che intende entrare a far parte della UIPA dovrà presentare formale richiesta al consiglio direttivo, corredata da copia del proprio statuto, secondo le modalità previste dal regolamento associativo.

L'ammissione di un'associazione regionale sarà deliberata dall'assemblea dei delegati. L'eventuale mancata accettazione dovrà essere motivata e contro tale decisione l'Associazione aspirante associata, potrà presentare ricorso.

L'Associazione nazionale provvederà a rilasciare alla nuova associata un attestato di adesione. Sarà cura del consiglio direttivo iscrivere la nuova associata, nel libro dei soci.

Le associazioni regionali conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. Le associazioni regionali potranno promuovere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi, limitatamente al loro ambito territoriale, nel rispetto del presente statuto e dell'ordinamento giuridico.

La qualità di associata non è trasmissibile. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

ART. 4 - SOCI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Per costituire un'associazione regionale, ove questa non sia presente, sono necessarie almeno 11 persone fisiche – socie ordinarie.

Possono associarsi alle associazioni regionali tutti coloro che condividono le finalità associative.

Ci sono quattro categorie di soci:

Sono ammessi in qualità di **soci ordinari** tutte le persone fisiche, maggiorenni che condividono gli scopi del presente statuto e che presentano i seguenti requisiti:

- Essere dipendente di albergo in qualità di Concierge/Portiere presso alberghi quattro e cinque stelle;
- Aver maturato 5 (cinque) anni di esperienza nei reparti di portineria e ricevimento;
- Da almeno 2 (due) anni rivestire la qualifica di Concierge/Portiere;
- Essere introdotto da 2 (due) soci effettivi UICH, in modo da preservare il prestigio della sezione nazionale e della UICH;
- Svolgere il proprio lavoro nella "lobby" dell'albergo dietro un banco separato o condiviso con la segreteria/cassa;
- Dirigere e coordinare assistenti ed eventualmente, doormen, facchini, vetturieri, etc.;

Ai soci simpatizzanti che aspirano a diventare soci ordinari è richiesto aver superato un corso di formazione e aver accettato il codice etico e deontologico lì presentato, formulato appositamente per gli aspiranti soci ordinari da UIPACADEMY, in modalità e-learning.

Le Associazioni regionali accettano tra i propri soci ordinari i membri che svolgono la propria attività all'interno della regione stessa e, nei luoghi ove non esista un'associazione regionale costituita, le associazioni potranno accettare soci provenienti dalle regioni territorialmente più vicine. Le Associazioni regionali potranno inoltre accettare membri provenienti da altre associazioni regionali o internazionali, affiliate alla UIPA o all'UICH, se si trasferiscono per motivi di lavoro in modo permanente a patto che non abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte dell'Associazione di provenienza.

Sono soci sostenitori:

- tutte le persone fisiche, enti pubblici e privati che contribuiscono finanziariamente alla vita dell'Associazione;
- i soci senior, ossia coloro che sono stati soci ordinari fino alla cessazione della loro attività lavorativa e che, nonostante questo, versano la quota associativa.

Sono soci onorari:

- i soggetti ai quali sarà riconosciuto tale titolo da parte dell'assemblea per meriti acquisiti nel sostenere le attività della UIPA. L'onorificenza può essere proposta dall'Associazione regionale di appartenenza e anche dall'Associazione nazionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Sono soci simpatizzanti:

- coloro che aspirano a diventare soci ordinari, ma che ancora non sono in possesso di tutti i requisiti previsti, e che nonostante questo versano la quota associativa. Rientrano tra questi anche coloro che stanno frequentando il corso di accesso di cui sopra, richiesto per diventare socio ordinario;
- coloro che lavorano presso alberghi quattro e cinque stelle, che per motivazioni personali o lavorative non potranno mai diventare soci ordinari e che nonostante questo versano la quota associativa;
- altre persone fisiche le cui caratteristiche sono individuate dagli statuti regionali, comunque nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti UIPA e dei principi fondamentali dell'Associazione UIPA e dell'Associazione UICH.

Le modalità di ammissione dei soci e le regole di comportamento sono disciplinate dagli statuti associativi regionali, nel rispetto delle norme del presente statuto e dei regolamenti attuativi.

Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa. La qualità di socio non è trasmissibile né in vita, né ad eredi o legatari. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

I Soci ordinari hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari hanno l'obbligo di indossare sui baveri dell'abito aziendale il simbolo ufficiale riconosciuto delle chiavi d'oro incrociate. Nel momento in cui il socio ordinario perde la sua qualifica, per qualsiasi motivo, subentra il divieto di indossare il simbolo ufficiale e di utilizzo del marchio in tutte le comunicazioni con i terzi. Se la perdita della qualifica è a tempo indeterminato, il socio è tenuto alla restituzione del simbolo stesso.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

I diritti delle Associazioni associate sono:

- Eleggere gli organi sociali e proporre propri candidati per l'elezione al consiglio direttivo e al consiglio dei saggi;
- Essere informate sulle attività dell'UIPA e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e del bilancio di esercizio;
- Votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 2409 del c.c., in quanto compatibile;
- Utilizzare il logo e la denominazione "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR" (l'uno, l'altro o entrambi insieme).

I doveri delle Associazioni associate sono:

- Osservare e fare rispettare le prescrizioni statutarie contenute nel presente atto e i regolamenti associativi. Il Presidente della Associazione Regionale risponde al consiglio direttivo della correttezza della gestione delle attività della propria Associazione e della loro conformità ai programmi e ai fini della UIPA;
- Collaborare fattivamente con il consiglio direttivo della UIPA nel perseguire gli obiettivi di volta in volta prefissati;
- Provvedere al pagamento delle quote associative e degli altri eventuali contributi, negli importi e nei termini stabiliti dai regolamenti associativi e/o dall'assemblea dei delegati;
- Comunicare i nominativi dei delegati nazionali, successivamente alla loro elezione o sostituzione;
- Mettere a disposizione dell'Associazione Nazionale i verbali delle assemblee dei soci e il bilancio annuale approvato a norma di legge.

Esse potranno, se lo vorranno e se tutte indistintamente sono rispettose dei propri doveri, riconoscere alla UIPA, in maniera proporzionale, i "diritti di utilizzo del marchio".

ART. 6 - DIMISSIONI/ESPULSIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Ogni associazione regionale che desideri dimettersi dalla UIPA dovrà comunicarlo tramite posta elettronica certificata indirizzata al consiglio direttivo nazionale, che ne prende atto alla prima seduta utile disponendo i provvedimenti necessari o opportuni per rendere concreto e completo il recesso, tra cui la comunicazione alla successiva assemblea dei delegati. Dopo la ratifica delle dimissioni, l'associazione regionale dimissionaria rinuncia alla denominazione "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR" e restituisce il suo certificato di adesione al segretario generale. Permangono per l'associato receduto gli obblighi patrimoniali assunti nei confronti dell'Associazione, ivi compresi il pagamento delle quote associative per l'esercizio sociale in corso al momento del recesso, nonché la regolamentazione economica di eventuali quote non saldate.

Ogni associazione regionale che non si conformi al presente statuto, che non sia in regola con il versamento delle quote nella misura e nei tempi prescritti o che per una qualunque causa rechi grave pregiudizio morale o materiale alla UIPA stessa o ad uno dei suoi membri, potrà essere momentaneamente sospesa dal consiglio direttivo in seguito ad una deliberazione presa a maggioranza

dei due terzi dei presenti. La sospensione avrà una durata proporzionale alla gravità della contestazione, per un massimo di 6 mesi; essa è prolungabile di altri 6 mesi qualora sia necessario più tempo per poter svolgere eventuali indagini o per permettere all'Associazione aderente di mettersi in regola.

Per i casi più gravi, ove il consiglio direttivo lo reputi necessario, esso potrà proporre l'espulsione definitiva dall'Unione alla successiva assemblea dei delegati.

La decisione dell'assemblea dei delegati, presa a maggioranza dei due terzi dei voti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associazione interessata, dovrà essere debitamente motivata. Nel caso in cui la domanda non ottenga la maggioranza dei due terzi dei voti, l'assemblea dei delegati potrà, a maggioranza semplice, deliberare una sospensione temporanea dalla UIPA. Anche in tal caso la sospensione avrà una durata massima di sei mesi.

Ogni associazione sospesa perde, durante il periodo della sospensione, i diritti di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al divieto di utilizzare nella denominazioni la dicitura "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR".

Contro i provvedimenti di sospensione ed esclusione è sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 7 - TUTELA DELLA DENOMINAZIONE E DEL MARCHIO

Nei casi di non ammissione, di dimissioni, sospensione e espulsione di un'associazione regionale o di un suo affiliato, questi non potranno utilizzare il marchio e la denominazione "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR".

La UIPA potrà stipulare una polizza assicurativa di tutela legale dei propri legali rappresentanti al fine di garantirsi la copertura delle spese sostenute per eventuali azioni legali intraprese nei confronti di terzi contro ogni abuso e utilizzo del marchio UIPA e la denominazione "Le Chiavi d'Oro - Les Clefs d'Or".

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi amministrativi della UIPA sono:

- L'Assemblea Dei Delegati,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il Consiglio dei Saggi.

Tutte le cariche sociali sono assolute e assunte a titolo gratuito.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'assemblea dei delegati è il massimo organo deliberante della UIPA: è l'organo sovrano. È costituita dalle associazioni regionali associate, che partecipano attraverso:

- Il Presidente regionale,
- Un delegato regionale per ciascuna associazione regionale che abbia fino a 20 soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa,

- Un numero variabile di delegati regionali nominati dalle associazioni con più di 20 soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Nello specifico ogni associazione regionale nomina 1 delegato ogni 20 soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa (il calcolo viene fatto arrotondando per difetto il numero dei soci).

Ciascun partecipante (presidente o delegato) ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro partecipante, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessuno può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

All'assemblea dei delegati partecipano e relazionano, senza diritto di voto, i membri del consiglio direttivo e del consiglio dei saggi.

Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, soci delle associazioni regionali o altre persone, il cui intervento sia considerato significativo per gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di tale convocazione si dà notizia nella convocazione dell'assemblea.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente nazionale o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata o e-mail. 60 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, il presidente nazionale invia un avviso scritto alle associazioni regionali associate, contenente il luogo e la data fissati per l'assemblea e la proposta dell'ordine del giorno: le associate avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento per proporre modifiche all'ordine del giorno.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea è presieduta dal presidente nazionale dell'UIPA o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'intervento in assemblea è preferibile sempre in presenza, tuttavia nei casi previsti dal regolamento associativo è ammesso l'intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Tale modalità di svolgimento dell'assemblea è disciplinata dal regolamento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale. Il processo verbale di ogni assemblea è redatto a cura del segretario generale. Deve riportare i risultati delle votazioni effettuate ed essere firmato, previa approvazione dei membri, dal presidente nazionale e dal segretario generale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEI POTERI ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'assemblea dei delegati ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:

- Si esprime sulla relazione del presidente dell'associazione nazionale riguardante l'attività svolta nell'anno sociale precedente dal consiglio direttivo, e più complessivamente sull'attività degli organi associativi;
- Conferma o modifica gli indirizzi operativi dell'Associazione;
- Approva il piano operativo annuale predisposto dal consiglio direttivo;

- 
- Discute e decide le varie proposte che pervengono;
 - Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - Ammette ed espelle le Associazioni regionali;
 - Delega al consiglio direttivo la gestione del bilancio, comprese le necessarie variazioni;
 - Discute e decide sulle questioni poste dalle Associazioni regionali;
 - Determina l'ammontare delle quote associative e degli altri contributi, qualora non già previsti da regolamento;
 - Decide l'eventuale spostamento della sede legale;
 - Approva i regolamenti associativi;
 - Approva eventuali modifiche allo statuto associativo e delibera in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'Unione Nazionale dei Portieri d'Albergo "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR".

ART. 11 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e dura in carica 3 (tre) anni.

Può essere composto da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), in base alla determinazione dell'assemblea dei delegati assunta al momento dell'elezione.

All'interno del consiglio direttivo, ci sono le seguenti cariche:

- il presidente nazionale,
- 1 (uno) Vice-Presidente che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento,
- 1 (uno) Segretario Generale,
- 1 (uno) Tesoriere,
- 1 (uno) Delegato Internazionale.

Il presidente può essere rieletto per massimo 2 mandati consecutivi; gli altri componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili nella stessa carica per un massimo di 3 mandati consecutivi. Un eventuale ulteriore mandato consecutivo potrà essere deliberato all'unanimità dall'assemblea dei delegati.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con avviso contenente la data della riunione, il luogo e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del direttivo e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La partecipazione è ammessa anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Tale modalità di svolgimento è disciplinata da apposito regolamento.

Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale. Il processo verbale di ogni riunione è redatto a cura del segretario generale. Deve riportare i risultati delle votazioni effettuate ed essere firmato, previa approvazione dei membri, dal presidente nazionale e dal segretario generale.

Il consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà applicazione alle risoluzioni dell'assemblea dei delegati e sovrintende alla attività complessiva dell'Associazione. In particolare il consiglio direttivo ha i compiti di:

- Partecipare all'assemblea dei delegati;
- Garantire il rispetto dello statuto e il raggiungimento degli obiettivi della UIPA;
- Convocare l'assemblea dei delegati e dare applicazione alle sue delibere;
- Qualora lo ritenesse opportuno assegnare incarichi specifici ai soci delle associazioni regionali o creare delle speciali commissioni di studio o di lavoro, e nominarne i membri. Gli incarichi e le nomine devono tenere conto, oltre che delle competenze, anche dell'esperienza maturata in associazione. Il regolamento potrà disciplinare gli aspetti più particolari;
- Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo.

ART. 13 - CANDIDATURA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni Associazione regionale ha diritto di proporre 3 candidati alla carica di componente del consiglio direttivo nazionale e fra questi ha diritto ad indicare un candidato alla carica di presidente. I candidati devono essere scelti tra i soci ordinari. I nomi dei candidati, insieme con il verbale dell'assemblea generale della regione nella quale si sono decise le candidature e riportante le motivazioni della scelta, saranno comunicati per iscritto al segretario generale entro e non oltre i 15 giorni prima fissati per le elezioni.

I candidati saranno invitati a partecipare all'assemblea dei delegati convocata per l'elezione. Durante l'assemblea dei delegati, i candidati alla carica di presidente saranno chiamati a esporre i loro programmi.

L'assemblea dei delegati, anche tenendo conto delle candidature pervenute e delle esigenze associative del momento, determinerà il numero dei componenti del consiglio direttivo da eleggere. Successivamente l'assemblea dei delegati voterà i componenti del consiglio direttivo.

Una volta eletti i componenti del consiglio direttivo, tra questi, tenuto conto delle disponibilità precedentemente manifestate, verrà eletto il presidente nazionale.

Le votazioni si terranno a scrutinio segreto.

Le altre cariche, se non assegnate dall'assemblea subito dopo l'elezione del presidente, potranno essere distribuite dal consiglio direttivo, tra i suoi membri, alla prima riunione dopo l'elezione.

Nel caso in cui due candidati raggiungano lo stesso numero di preferenze, si va a ballottaggio.

Se tra gli eletti risultano presidenti regionali e delegati all'assemblea nazionale, in carica, questi dovranno dimettersi da una delle due cariche.

ART. 14 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è il rappresentante legale della UIPA di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente nazionale firma gli atti sociali, ordinari e straordinari, presiede l'assemblea dei delegati ed il consiglio direttivo e ne persegue l'attuazione delle determinazioni.

Cura, in particolare, le relazioni pubbliche con istituzioni, associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui la UIPA si occupa, nonché le relazioni interne, con particolare riguardo all'articolazione territoriale della UIPA.

ART. 15 - VACANZA IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora un membro del consiglio direttivo rassegni le sue dimissioni o perda, per qualsiasi ragione, la qualifica di Concierge / Portiere d'albergo decadrà immediatamente dalle sue funzioni. In caso di vacanza di un membro del consiglio direttivo, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti. La sua elezione verrà ratificata dalla prima assemblea dei delegati utile. Questi conserverà la carica fino alla fine del mandato.

Se è il presidente ad essere dimissionario, questi sarà sostituito dal vice-presidente che provvederà a convocare l'assemblea dei delegati, entro 6 mesi, per ratificare l'integrazione del consiglio direttivo con il primo dei non eletti e la successiva elezione del nuovo presidente.

ART. 16 - CONSIGLIO DEI SAGGI

Il Consiglio dei Saggi è l'organo di garanzia statutaria. In particolare esso:

- valuta e suggerisce in merito alle infrazioni del presente statuto,
- verifica la congruità fra lo statuto nazionale e gli statuti regionali,
- si esprime sulle controversie insorte fra organi nazionali e regionali,
- garantisce il rispetto del codice etico e deontologico della UIPA.

Il consiglio dei saggi è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'assemblea dei delegati. Esso è validamente costituito alla presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I suoi componenti sono eletti fra i soci senior o fra i soci ordinari delle associazioni regionali che abbiano ricoperto la carica di presidente nazionale oppure una carica nel consiglio direttivo UIPA o nei consigli direttivi delle associazioni regionali e con almeno 25 anni di appartenenza all'associazione.

Chi entra nel consiglio dei saggi non può essere anche componente dell'assemblea dei delegati o del consiglio direttivo.

Il Consiglio dei saggi partecipa all'assemblea dei delegati senza diritto di voto.

ART. 17 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E RIMBORSI SPESA

I membri degli organi associativi e i soci delle associazioni aderenti forniscono le proprie prestazioni gratuitamente. Essi non potranno instaurare alcun rapporto di lavoro, di qualsiasi natura esso sia, con la UIPA.

Non è prevista alcuna remunerazione per l'attività espletata, né dalla UIPA né dal beneficiario, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Qualora previsto dalla legge o ritenuto opportuno, i volontari verranno assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Hanno diritto ai rimborsi nella misura del 100% (cento per cento) il Presidente nazionale e il Delegato internazionale. Eventuali ulteriori disposizioni in merito ai rimborsi spesa, saranno disciplinate dal regolamento associativo.

Per quanto non disciplinato, il consiglio direttivo potrà deliberare a maggioranza il rimborso parziale o totale delle spese documentate sostenute dai volontari per lo svolgimento degli incarichi assegnati, valutando nel merito in base alla necessità della spesa ed alla disponibilità dei fondi.

ART. 18 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote e contributi degli associati;
2. erogazioni liberali degli associati e di terzi,
3. contributi pubblici,
4. proventi da raccolte di fondi,
5. eredità, donazioni e legati,
6. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

ART. 19 - IMPIEGO DEI FONDI

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale viene chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, dall'assemblea dei delegati.

Entro il 31 (trentuno) marzo il consiglio direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell'anno conclusosi e il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrambi i bilanci verranno quindi inviati ai presidenti delle Associazioni regionali almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei delegati, durante la quale i bilanci saranno sottoposti ad approvazione.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELLA UIPA

Lo scioglimento della UIPA può essere deliberato solo dall'assemblea dei delegati nei modi stabiliti dall'articolo 11.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

